Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 19 agosto 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 23 luglio 1965, alle ore 10,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Abdul Kayoum Rassoul, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dell'Afganistan.

(5260)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. 981.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 981. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dall'Automobile Club di Bolzano, per il prezzo di lire 14.000.000, la metà indivisa della porzione materiale di casa quinta (p. ed. 2201 - attualmente in P. T. 1984/II C. C. Gries), sita in Bolzano, da adibire ad uso di uffici per i servizi delegati dallo Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1965, n. 982.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Osservatorio di Genetica Animale - O.G.A. », con sede in Torino.

N. 982. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Osservatorio di Genetica Animale - O.G.A. », con sede in Torino, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. 983.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale « V. Cuoco » di Campobasso.

N. 983. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale « V. Cuoco » di Campobasso viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 984.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'assegnazione di due appezzamenti di terreno alla Chiesa della Beata Vergine Addolorata, in comune di Venezia.

N. 984. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 7 ottobre 1961, relativo all'assegnazione alla Chiesa della Beata Vergine Addolorata, in frazione Mestre, località Bissuola di Carpenedo, del comune di Venezia, di due appezzamenti di terreno stralciati dal patrimonio della Chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio, in frazione Carpenedo, del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1965.

Nomina di tre commissari liquidatori del Consorzio cooperativo di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1965, al registro n. 3, foglio n. 149, con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile, 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 1° e seguenti del regio decreto-legge 13 agosto 1926, numero 1554, il Consorzio cooperativo di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, è stato posto in liquidazione coatta amministrativa e il prof. avv. Gaetano Liccardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Ritenuta, peraltro, la necessità, in relazione all'importanza dell'impresa, di procedere alla nomina di tre commissari liquidatori del Consorzio predetto ai sensi dell'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Dalla data del presente decreto sono nominati tre commissari liquidatori del Consorzio cooperativo di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, con gli obblighi e le responsabilità di legge, nelle persone dei signori:

Sciacca dott. Orazio;
Liccardo prof. avv. Gaetano;
Di Bitetto rag. Francesco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1965

SARAGAT

DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1965
Registro n. 10 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 23

(5941)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale del Debito pubblico del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Visto il regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale e gli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1963, riguardante l'ordinamento e la ripartizione dei servizi della Direzione generale del Debito pubblico;

Ritenuta la necessità di fissare l'ordinamento dei servizi di detta Direzione generale e di determinare — ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 — le attribuzioni particolari dei funzionari direttivi che vi prestano servizio;

Decreta:

PARTE I

Art. 1.

La Direzione generale del Debito pubblico è ripartita in otto ispettorati generali dai quali dipendono sedici divisioni, aventi ciascuna le attribuzioni di seguito indicate:

Ispettorato generale per gli affari generali, personale, coordinamento e studi.

Divisione segreteria. — Segreteria del direttore generale. Ordinamento e disciplina del personale. Liquidazione delle competenze accessorie spettanti al personale. Vigilanza sull'andamento dei reparti speciali della direzione generale (ufficio ricevimento delle domande; ufficio del cassiere-economo; ufficio protocollo; ufficio movimento delle pratiche; ufficio spedizione; ufficio copia; ufficio per l'avvaloramento dei titoli; legatoria). Vigilanza sull'esecuzione dei rilievi mossi dall'ufficio di riscontro della Corte dei conti. Nomina dei componenti e dei segretari delle Commissioni operanti presso la direzione generale e rapporti con le Commissioni stesse. Situazioni periodiche degli affari di competenza delle divisioni e dei vari uffici della Amministrazione. Corrispondenza ufficiosa e relativo protocollo; corrispondenza telegrafica.

Accreditamento di notai e di agenti di cambio. Rapporti con le aziende di credito incaricate dell'acquisto e della vendita di titoli e ripartizione delle relative deleghe fra le aziende stesse. Ricostituzione di titoli distrutti per ordine delle competenti autorità e per eventi bellici.

Divisione I. — Affari generali, riservati o avocati a sè dal direttore generale. Rapporti con i Gabinetti dei Ministri e con le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, con la Commissione parlamentare di vigilanza sul Debito pùbblico e con l'ufficio di riscontro della Corte dei conti. Relazioni generali e particolari del direttore generale sull'Amministrazione del debito pubblico. Rapporti con l'estero. Emissione di prestiti, provvedimenti ed istruzioni relative; organizzazione e coordinamento delle operazioni straordinarie di affogliamento, cambio e rinnovazione di titoli; provvedimenti ed istruzioni relative. Norme per l'applicazione di leggi e regolamenti riguardanti i servizi dell'Amministrazione. Circolari, ordini di servizio interni, comunicati. Studi e progetti di riforma, schemi di disegni di legge, di decreti presidenziali e ministeriali, Ufficio O. M. Formazione e tenuta del massimario relativo ai servizi dell'Amministrazione. Abilitazione delle aziende di credito a compiere le operazioni di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343. Operazioni di emissione graduale di titoli del Prestito per la riforma fondiaria - Redimibile 5% (per provvedere al pagamento delle indennità e degli interessi dovuti ai proprietari di terreni espropriati in dipendenza delle leggi sulla riforma agraria) e del Debito redimibile 5% 1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace. Organizzazione e coordinamento delle operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi venuti a scadenza, in altri di nuova emissione. Eliminazione di titoli e valori custoditi nelle casseforti dell'agenzia contabile dei titoli.

Ispettorato generale per le operazioni su rendite in dipendenza di successione ereditaria e su rendite di pertinenza di persone fisiche incapaci o di capacità limitata.

Divisione II. — Operazioni in dipendenza di successione ereditaria, compresi i rimborsi, semplici o con rinvestimento, di titoli sorteggiati e di buoni del Tesoro poliennali scaduti. Operazioni concrenenti rendite provenienti dal Consolidato romano, anche se vincolate. Operazioni su rendite e buoni del Tesoro comunque pertinenti a nascituri. Denunzie di smarrimento, distruzione o sottrazione dei titoli nominativi di qualsiasi prestito, compresi i buoni poliennali, formanti oggetto delle operazioni anzidette.

Operazioni di rimborso, semplice o con rinvestimento, in dipendenza della legge 23 ottobre 1961, n. 1148, relative a titoli e ossegni provvisori nominativi (concernenti successione ereditaria) e al portatore.

Pagamento, con o senza reimpiego, di premi assegnati ai titoli nominativi anzidetti.

Divisione III. — Operazioni concernenti titoli di pertinenza di persone incapaci o di capacità limitata o di persone fisiche cadute in fallimento, ivi comprese quelle di rimborso, semplice o con rinvestimento, di titoli sorteggiati e di buoni del Tesoro scaduti. Svincoli di rendite annotate di vincoli o di ipoteche per dote civile, reddito militare, patrimonio familiare, patto di riversibilità anche se occorra il consenso di eredi o di aventi causa dalle persone a favore delle quali furono costituiti vincoli o ipoteche. Pagamento, con o senza reimpiego, dei premi assegnati ai titoli nominativi anzidetti. Denunzie di smarrimento, distruzione o sottrazione dei citati titoli. Operazioni di rimborso, semplice o con rinvestimento in dipendenza della legge 23 ottobre 1961, n. 1148, relative a titoli ed assegni provvisori come sopra intestati e vincolati, e al portatore.

Ispettorato generale per le operazioni su rendite di pertinenza di persone fisiche capaci e per le operazioni di tramutamento in titoli nominativi di titoli al portatore.

Divisione IV. — Operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento, di riunione, di divisione di titoli nominativi intestati a persone fisiche capaci. Operazioni di svincolo da eseguire in base a consenso di persone fisiche capaci. Operazioni di svincolo di titoli nominativi vincolati di usufrutto, per morte dell'usufruttuario, o annotati di ipoteca per cauzione di contabili dello Stato ovvero per cauzione di altri dipendenti di esso. Pagamento, con o senza reimpiego, dei premi assegnati ai titoli anzidetti. Operazioni di rimborso, con o senza rinvestimento, di titoli sorteggiati e di buoni del Tesoro poliennali scaduti, intestati a persone fisiche capaci. Denunzie di smarrimento, distruzione o sottrazione dei titoli nominativi come sopra intestati. Operazioni di rimborso, semplice o con rinvestimento, in dipendenza della legge 23 ottobre 1961, n. 1148, relative a titoli ed assegni provvisori come sopra intestati e vincolati, e al portatore.

Divisione V. — Operazioni di riunione, di divisione e di tramutamento in titoli nominativi di titoli al portatore, fatta eccezione di quelle di competenza della divisione VIII. Rimborso di buoni del Tesoro poliennali al portatore scaduti. Operazioni di tramutamento di titoli al portatore in titoli nominativi da intestare o da vincolare, su richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (impiego di risparmi depositati nelle Casse di risparmio postali). Operazioni di rimborso di titoli ed assegni provvisori al portatore in dipendenza della legge 23 ottobre 1961, n. 1148.

Annotamenti sul Gran libro in dipendenza della legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.

Ispettorato generale per il contenzioso e per le operazioni di affogliamento, cambio e rinnovazione di titoli nominativi e al portatore.

Divisione VI. — Affari contenziosi ed atti di opposizione. Ricevimento degli atti giudiziari e provvedimenti relativi. Tenuta del registro degli atti notificati all'Amministrazione. Atti di sequestro, di pignoramento e di diffida relativi a rendite di debiti consolidati e redimibili ed a buoni del Tesoro poliennali. Denunzie di smarrimento, distruzione o sottrazione di titoli al portatore e relativa corrispondenza con i privati e con l'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Operazioni per effetto di sentenza o su titoli che comunque abbiano formato oggetto di opposizione, nei casi previsti dalla legge, o di contese giudiziarie. Opposizione per controversie sul diritto a succedere, per fallimento del titolare o in dipendenza di ipoteche e di vincoli, annotati su rendite di tutti i prestiti. Operazioni su titoli di pertinenza di masse di creditori in seguito ad espropriazione. Espropriazioni, per effetto di ipoteca, in dipendenza di sentenze o di decisioni o di provvedimenti amministrativi o giudiziali. In tutte le operazioni testè considerate sono da comprendere anche i rimborsi, semplici o con

rinvestimento, che vi siano connessi, di titoli sorteggiati e di buoni del Tesoro poliennali scaduti. Operazioni su rendite e buoni del Tesoro poliennali intestati a persone fisiche e vincolati per cauzione a favore di privati o del pubblico. Operazioni di qualsiasi specie relative a titoli circolanti all'estero. Denunzie di smarrimento, di distruzione o di sottrazione di titoli nominativi, connesse con le operazioni sopra considerate. Rimborso, semplice o con rinvestimento, in dipendenza della legge 23 ottobre 1961, n. 1148, di titoli ed assegni provvisori nominativi formanti oggetto delle operazioni anzidette, ed al portatore.

Divisione VII. — Operazioni di affogliamento e di rinnovazione dei titoli nominativi, per esaurimento dei tagliandi di ricevuta o del foglio di compartimenti per la corresponsione delle rate semestrali di interessi; operazioni di cambio dei titoli al portatore per esaurimento delle cedole semestrali di interessi, ad eccezione di quelle assegnate alla Divisione VI. Residui di tutte le operazioni straordinarie e di conversione.

Ispettorato generale per le operazioni su rendite di pertinenza di enti ecclesiastici.

Divisione VIII: Operazioni di tramutamento, di trasferimento, di riunione, di vincolo e svincolo relative a titoli di pertinenza di enti ecclesiastici ovvero comunque vincolati a favore dei medesimi. Operazioni di rimborso, semplice o con rinvestimento, di titoli sorteggiati per l'ammortamento e di buoni del Tesoro poliennali scaduti, intestati ai predetti enti. Pagamento, con o senza rinvestimento, di premi attribuiti ai titoli di cui sopra. Operazioni relative agli investimenti di capitale in titoli dei prestiti consolidati o redimibili o in buoni del Tesoro poliennali, per conto di enti morali e conseguente tramutamento di titoli al portatore in titoli nominativi. Denunzie di smarrimento, distruzione o sottrazione di titoli nominativi intestati agli enti suddetti.

Divisione VIII-bis. — Operazioni di rimborso, semplice o con rinvestimento, in dipendenza della legge 23 ottobre 1961, n. 1148, relative a titoli ed assegni provvisori nominativi di pertinenza di enti ecclesiastici ovvero comunque vincolati a favore dei medesimi. Operazioni di rimborso di titoli ed assegni provvisori al portatore in esecuzione della predetta legge.

Ispettorato generale per le operazioni su rendite di pertinenza di Società commerciali.

Divisione IX. — Operazioni di tramutamento, trasferimento, riunione, divisione, vincolo e svincolo relative a titoli intestati a società commerciali, società di fatto, ecc., anche in stato fallimentare o a persone giuridiche pubbliche ovvero vincolati a favore di tali enti. Pagamento, con o senza rinvestimento, di premi attribuiti ai titoli suddetti. Schedario degli statuti di società. Denunzie di smarrimento, o sottrazione di titoli intestati ai predetti enti. Operazioni di rimborso, semplice o con rinvestimento, di titoli di prestiti redimibili sorteggiati e di buoni del Tesoro poliennali scaduti, intestati ai cennati enti.

Divisione IX-bis. — Operazioni di rimborso, semplice o con rinvestimento, in dipendenza della legge 23 ottobre 1961, n. 1148, relative a titoli ed assegni provvisori intestati a società commerciali, società di fatto, ecc., anche in stato fallimentare o a persone giuridiche pubbliche, ovvero comunque vincolati a favore di tali enti. Operazioni di rimborso di titoli ed assegni provvisori al portatore in esecuzione della predetta legge.

Ispettorato generale per i servizi del Gran libro del debito pubblico e per le operazioni di rimborso di titoli appartenenti a prestiti estinti.

Divisione X. — Custodia del Gran libro del debito pubblico e dei relativi registri integrativi generali e particolari dei debiti consolidati e redimibili, dei buoni del Tesoro poliennali, e dei debiti inclusi separatamente nel Gran libro. Variazioni sui registri integrativi in dipendenza di operazioni ordinarie e straordinarie. Compilazione, per la Corte dei conti, del duplicato del Gran libro.

Trasmissione annuale alla Corte dei conti dei dati di chiusura dei registri integrativi generali del Gran libro. Emissione dei titoli nominativi e delle autorizzazioni all'agente contabile per l'emissione dei titoli al portatore. Situazioni periodiche relative alla consistenza dei debiti. Formazione e custodia dello schedario generale delle iscrizioni nominative. Compilazione, ai fini statistici, degli elenchi delle iscrizioni nominative intestate a enti morali. Relazioni alla divisione XI per il rilascio di attestazioni di esistenza di iscrizioni nominative. Variazioni e registrazioni in dipendenza di ammortamento dei debiti redimibili (per acquisti sul mercato ovvero mediante sorteggi). Bollettini delle estrazioni relative all'ammortamento di detti prestiti e all'assegnazione di premi.

Divisione XI. — Operazioni di rimborso, semplice o con rinvestimento, di titoli appartenenti a prestiti comunque estinti, esclusi i buoni del Tesoro poliennali.

Pagamento di premi attribuiti a buoni del Tesoro poliennali al portatore. Operazioni di rimborso di titoli ed assegni provvisori al portatore in dipendenza della legge 23 ottobre 1961, n. 1148.

Ispettorato generale per l'esecuzione delle procedure di ammortamento, per il rinvestimento di capitali e per gli schedari.

Divisione XII. — Esecuzione delle procedure di ammortamento per smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli e di ricevute.

Formalità inerenti alla esecuzione di deleghe per acquisto di titoli. Operazioni di cambio delle quietanze esattoriali con i titoli al portatore del Prestito redimibile 5% - 1936.

Esame di richieste di Amministrazioni pubbliche o di persone che dimostrino di avervi interesse per ottenere attestazioni di esistenza di iscrizioni nominative o dichiarazioni comunque relative a rendite, per le quali non sia in corso alcuna operazione. Corrispondenza per semplici notizie su rendite.

Divisione XIII. — Schedario delle opposizioni per annotarvi gli impedimenti e le opposizioni di qualsiasi specie autorizzati o ordinati dall'autorità competente e regolarmente notificati all'Amministrazione.

Schedario dei premi attribuiti in ciascuna estrazione. Schedario dei titoli al portatore circolanti all'estero. Schedario delle prescrizioni.

Riscontro dell'annullamento dei titoli al portatore pervenuti all'Amministrazione per operazioni e della corrispondenza delle caratteristiche e dell'importo di essi con i dati riportati sugli elaborati di accompagna-

mento. Verifica della legittimità dei detti titoli ed accertamento che rechino unite le cedole non scadute. Riscontro dei singoli titoli con lo schedario delle opposizioni, per accertare l'esistenza o meno di eventuali annotazioni. Riscontro dei titoli dei prestiti redimibili con i bollettini delle estrazioni al fine di accertare l'eventuale sorteggio per ammortamento di titoli presentati. Riscontri sullo schedario delle opposizioni e accertamento sullo schedario dei premi per i titoli al portatore non annullati da effettuare in base ai dati risultanti dai fascicoli inviati dalla agenzia contabile.

Conservazione dei titoli al portatore annullati, ad operazioni ultimate. Vigilanza sul magazzino stampati e sull'archivio generale.

PARTE II

Art. 2.

Il direttore generale del Debito pubblico è competente, a norma dell'art. 2 del regolamento generale citato nelle premesse, a deliberare e ad ordinare tutte le operazioni relative ai titoli dei prestiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Le operazioni stesse possono essere deliberate, per il direttore generale, da un ispettore generale o da un direttore di divisione, od anche da altri funzionari direttivi all'uopo espressamente delegati dal direttore generale.

Tali deleghe devono essere fatte mediante ordini di servizio, da comunicare all'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso il Debito pubblico.

Normalmente supplisce il direttore generale, in caso di assenza od impedimento di esso, l'ispettore generale più anziano. Occorrendo, può surrogarlo anche un direttore di divisione, all'uopo da lui delegato.

Sono di competenza del direttore generale anche la risoluzione di questioni particolari che comportino determinazioni di massima e l'adozione di provvedimenti riguardanti l'organizzazione dei servizi di carattere generale.

Art. 3.

Le attribuzioni degli ispettori generali preposti agli Ispettorati generali della direzione generale sono le seguenti:

coordinamento dei servizi cui sono preposti e vigilanza su di essi, ferma restando la competenza del direttore generale per le questioni organizzative che tocchino i servizi di carattere generale;

adozione dei provvedimenti loro attribuiti dal direttore generale;

adozione di ogni altro provvedimento che, ferme restando le attribuzioni assegnate ad altri organi con il presente decreto, sia idoneo a realizzare una più efficiente organizzazione dei servizi, la riduzione dei costi e la semplificazione delle procedure;

esame di ogni atto o provvedimento dei servizi cui è preposto, che sia da sottoporre all'approvazione ed alla firma del direttore generale;

vigilanza sugli organi ed uffici inferiori. Segnalazione al direttore di tutte le irregolarità accertate e formulazione di proposte sui provvedimenti da adottare;

relazioni periodiche al direttore generale sull'andamento dei servizi ai quali sono preposti.

Art. 4.

Le attribuzioni dei direttori delle divisioni della direzioni generale sono le seguenti:

organizzazione e direzione della divisione, ferma restando la competenza del direttore generale per le questioni organizzative che tocchino i servizi di carattere generale;

adozione di tutti i provvedimenti di competenza della divisione, ad eccezione di quelli attribuiti alla competenza di altri organi da norme di legge, di regolamento o dal presente decreto;

adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti dal direttore generale;

predisposizione di prospetti, appunti e relazioni all'ispettore generale, preposto al servizio o, in mancanza, al direttore generale, al fine di renderlo edotto delle questioni particolari riguardanti il personale e l'andamento del servizio.

adozione dei provvedimenti di competenza intesi a ridurre il costo del servizio e formulazione, agli organi superiori, di proposte aventi lo stesso scopo, nonchè quello del perfezionamento dei metodi di lavoro e della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

richieste di documenti, atti e notizie ad Amministrazioni, Enti o privati, nei casi in cui l'istruttoria predisposta dagli organi inferiori sia ritenuta insufficiente;

riesame degli schemi dei provvedimenti da sottoporre alla firma o all'approvazione degli organi superiori.

Art. 5.

Le attribuzioni dei direttori di sezione della direzione generale sono le seguenti:

deliberazioni relative ad operazioni di debito pubblico, nei limiti indicati dal direttore generale;

atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione disposti dagli organi superiori;

trasmissione alla Ragioneria centrale del debito pubblico ed all'ufficio di riscontro della Corte dei conti di tutti gli atti o provvedimenti per i quali è prescritto il visto ed il controllo di detti organi;

adozione dei provvedimenti sugli affari loro assegnati dal direttore generale;

richieste di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, degli atti per i quali tale pubblicazione è prescritta;

predisposizione di prospetti, appunti e relazioni al direttore di divisione o, in mancanza di esso, all'ispettore generale preposto al servizio ovvero al direttore generale.

Un direttore di sezione, di regola il più anziano, sostituisce il direttore della divisione, in caso di impedimento o di assenza di esso, senza necessità di specifica delega del direttore generale.

Art. 6.

Le attribuzioni dei consiglieri di I, II e III classe della direzione generale sono le seguenti:

adempimenti di carattere interlocutorio, comunicazioni e certificazioni agli interessati;

adempimenti istruttori disposti dagli organi superiori;

comunicazioni agli aventi diritto, su richiesta di essi, dello stato delle operazioni dagli stessi richieste o comunque relative a titoli di loro pertinenza depositati presso l'Amministrazione.

Art. 7.

Per le competenze non espressamente attribuite col presente decreto, sono da applicare le norme di cui agli articoli 154, 155, 156, 157, 158 e 159 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con l'osservanza, ove necessario, delle speciali norme che regolano la materia del debito pubblico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3719)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1965.

Riconoscimento ufficiale come gas tossici del cianuro di bario, di argento, di cadmio e di rame.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda con la quale la S.p.A. Rinaldo Piaggio - Stabilimento di Finale Ligure, chiede che i cianuri di bario, d'argento, di cadmio e di rame siano riconosciuti come gas tossici, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Visti gli articoli 1, 2, 4 e 68 del citato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Le sostanze denominate cianuro di bario, d'argento, di cadmio e di rame sono riconosciute ufficialmente come gas tossici agli effetti delle disposizioni del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Art. 2.

La voce « cianuri alcalini di potassio e di sodio e cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze » contenuta nell'elenco dei gas tossici di cui allo art. 2 del predetto regolamento è modificata come segue: « cianuri alcalini di potassio e di sodio, cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio e di rame ».

Art. 3.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(5239)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 agosto 1965:

Linares Mario, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Incoronato Gennaro, notaio residente nel comune di Pomigliano d'Arco, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Via Antonio, notaio residente nel comune di Venosa, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Napoli.

(6050)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Giurdignano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.064.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5726)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Guagnano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.315.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5727)

Autorizzazione al comune di Lequile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Lequile (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5728)

Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Melendugno (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.488.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5729)

Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Monteroni di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5730)

Autorizzazione al comune di Racale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Racale (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5731)

Autorizzazione al comune di San Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di San Cesario di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.273.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5732)

Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Sogliano Cavour (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.642.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5733)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Soleto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5734)

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Squinzano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.326.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5735)

Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Tiggiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5736)

Autorizzazione al comune di Ugento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Ugento (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5737)

Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Zollino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.836.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5738)

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Pimonte (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.814.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5739)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Forenza (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.675.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5740)

Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Genzano di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.434.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5741)

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Noepoli (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.572.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5742)

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Pietragalla (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.020.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5743)

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Rivello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.509.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5744)

Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Ruoti (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.103.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5745)

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Ruvo del Monte (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.050.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5746)

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di San Chirico Nuovo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.120.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5747)

Autorizzazione al comune di S. Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di San Martino d'Agri (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.331.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5748)

Autorizzazione al comune di San Paolo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di San Paolo Albanese (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.980.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5749)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Sant'Angelo le Fratte (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.587.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5750)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Senise (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.308.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5751)

Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Trivigno (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.039.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5752)

Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Trecchina (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5753)

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Tito (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.794.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5754)

Autorizzazione al comune di Surano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Surano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 8.979.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5842)

Autorizzazione al comune di Spongano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Spongano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.090.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5843)

Autorizzazione al comune di Sanarica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Sanarica (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.416.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5844)

Autorizzazione al comune di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Patù (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.660.374, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5845)

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Giuggianello (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.763.694, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5846)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Botrugno (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.278.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5847)

Autorizzazione al comune di Villa Literno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Villa Literno (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5848)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 mod. 241 D.P. — Data: 28 aprile 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Forlì — Intestazione: Nicoletti don Pericle, titolare del Beneficio parrocchiale di San Paolo di M. Fiore Conca — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 30.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 mod. 25-A D.P. — Data: 3 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Gorini Maria Vittoria, nata a Verona il 29 giugno 1899 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 12.750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 mod. 241 D.P. — Data: 9 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Matera — Intestazione: Guarini Pasquale, nato il 7 aprile 1898 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 mod. 241 D.P. — Data: 2 marzo 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza: — Intestazione: Liparoti Emilio, nato a Castrovillari il 21 ottobre 1883 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 166.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16002 mod. 25-A D.P. — Data: 23 maggio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Ferrari Bravo Luciano, nato a Venezia il 18 marzo 1940 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 150.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 luglio 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(5446)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,70
1 Dollaro canadese	579,655
1 Franco svizzero	144,695
1 Corona danese	90,1
1 Corona norvegese	87,352
1 Corona svedese	120,737
1 Fiorino olandese	173,62
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,397
1 Lira sterlina	1743,625
1 Marco germanico	155,677
1 Scellino austriaco	24,211
1 Escudo Port.	21,751

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto 9 giugno 1965 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1965, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 195, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla signora Pacini Dina in Gaiosi da Roma (via Taro n. 46) avverso la decisione 8 luglio 1964, n. 1127/51 con la quale la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali aveva respinto il ricorso in 2ª istanza, dalla medesima presentato contro la decisione della Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di Roma, che aveva fissato al 1° gennaio 1965 la decorrenza della cancellazione dagli elenchi predetti.

(5394)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, registro n. 44 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 258, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 3 febbraio 1962 da Aceto Maria, avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 4 maggio 1961, con il quale è stata collocata a riposo.

(5360)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1963, registro n. 3 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 56, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 3 agosto 1960 dal capo ufficio principale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Guerrini Ivan, avverso la graduatoria del concorso per titoli bandito ai sensi dell'art. 75 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

(5361)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio successivo, registro n. 23 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 47, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 27 marzo 1958 dal sig. Dusmet Giuseppe, avverso il decreto ministeriale 28 settembre 1957 con il quale è stato risultato il suo rapporto di impiego con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(5362)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Assunzione in prova nell'Amministrazione militare marittima, quali operai dello Stato di 3ª categoria, di cinquanta ex allievi operai delle Scuole allievi operai della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, relativo alla tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della Marina militare;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle Scuole allievi operai delle forze armate e in particolare l'art. 8;

Visto il decreto ministeriale n. 25023 del 21 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1964 (registro n. 55 Difesa-Marina, foglio n. 274), relativo alla assunzione di seicentocinquanta ex allievi operai, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova, nell'Amministrazione militare marittima;

Visto il decreto ministeriale n. 1217 del 5 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1965 (registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 87), concernente l'assunzione di duecentosettantasei ex allievi operai, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova, nell'Amministrazione militare marittima;

Vista la determinazione ministeriale 1° marzo 1965, registrata alla Corte dei conti il 23 marzo 1965 (registro n. 15 Difesa-Marina, foglio n. 73), concernente l'assunzione in prova nell'Amministrazione militare marittima, quali operai dello Stato di 3ª categoria, di cinquanta ex allievi operai della Marina militare;

Viste le domande di assunzione in prova nell'Amministrazione dela Marina militare, quali operai dello Stato di 3ª categoria, a termine dell'art. 8 della citata legge 19 maggio 1964, n. 345;

Accertata, mediante visita medica fiscale, l'inidoneità fisica ad esercitare il mestiere, per il quale hanno chiesto di essere assunti, dei candidati:

Bufano Giuseppe, nato il 22 febbraio 1943;
Clemente Pietro, nato il 7 febbraio 1946;
De Giorgio Angelo, nato il 1° settembre 1930;
D'Uggento Pietro, nato il 29 giugno 1938;
Santoro Antonio, nato il 4 maggio 1929;
Scialpi Vito Carlo, nato il 1° gennaio 1947;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, per ognuna delle sottoindicate qualifiche di mestiere, la seguente graduatoria dei candidati che hanno chiesto di essere assunti in prova nell'Amministrazione militare marittima, quali operai dello Stato di 3ª categoria, a termine dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345:

Aggiustatore meccanico - Posti n. 16

1. Schina Vito, nato il 7-4-1947, punti 8,310, sede Brindisi;
2. Bernardi Piero, nato il 24-7-1931, punti 7,736, sede La Spezia;
3. Ferracciolo Flavio, nato il 22-1-1947, punti 7,260, sede La Maddalena;
4. Goffredo Vincenzo, nato l'8-8-1932, punti 7,224, sede Taranto;
5. Miccoli Giuseppe, nato il 20-4-1945, punti 7,100, sede Taranto;
6. Nicolai Giovanni, nato il 30-10-1930, punti 7,092, sede La Maddalena;
7. Chionna Antonio, nato il 14-4-1947, punti 6,863, sede Taranto;
8. Tufarelli Nicola, nato il 26-12-1946, punti 6,848, sede Taranto;
9. Fersini Cosimo, nato il 16-4-1947, punti 6,840, sede Brindisi;
10. Panzani Gildo, nato il 10-3-1947, punti 6,820, sede La Maddalena;
11. Mincuzzi Antonio, nato il 9-1-1933, punti 6,784, sede Taranto;
12. Blandino Sebastiano, nato il 3-1-1947, punti 6,639, sede Augusta;
13. Nevoni Odorino, nato il 18-4-1947, punti 6,529, sede La Spezia;
14. Lusso Luigi, nato il 24-2-1947, punti 6,515, sede Taranto;
15. Colombaro Nicola, nato il 10-1-1947, punti 6,469, sede Taranto;
16. Bitonto Fulvio, nato il 2-2-1947, punti 6,393, sede Taranto;
17. Orlando Nicola, nato il 28-1-1947, punti 6,378, sede Taranto;
18. Ruggieri Davide, nato il 1°-1-1947, punti 6,303, sede Taranto;
19. Massafra Giovanni, nato il 27-1-1947, punti 6,303, sede Taranto;
20. Scalera Vincenzo, nato il 27-12-1946, punti 6,287, sede Taranto.

Carpentiere in ferro - Posti n. 4

1. Moretti Bernardo, nato il 6-6-1925, punti 7,640, sede La Spezia;
2. Marchi Almo, nato il 6-1-1947, punti 6,743, sede La Spezia;
3. Peragine Francesco, nato il 15-4-1947, punti 6,680, sede Brindisi;
4. Blandino Domenico, nato il 3-1-1947, punti 6,675, sede Augusta.

Carpentiere in legno - Posti n. 1

1. Penta Aldo, nato il 20-2-1947, punti 6,580, sede Brindisi.

Conduttore macchine utensili automatiche e semiautomatiche Posti n. 2

1. Rovelli Pietro, nato il 29-5-1931, punti 7,868, sede La Spezia;
2. Cubeddu Bruno, nato il 16-10-1930, punti 7,348, sede La Maddalena;
3. Torrini Ivo, nato il 26-8-1933, punti 6,828, sede La Spezia;
4. De Maio Franco, nato il 26-1-1944, punti 6,550, sede La Spezia.

Elettricista bobinatore elettrico - Posti n. 4

1. De Bei Felice, nato il 15-2-1947, punti 7,103, sede Taranto;
2. Montesi Walter, nato il 22-12-1946, punti 6,878, sede Taranto;
3. Lo Cascio Diego, nato il 1°-2-1947, punti 6,620, sede Taranto;
4. Perrone Vittorio, nato il 22-2-1947, punti 6,378, sede Taranto.

Elettricista circuitista elettrico - Posti n. 9

1. Ruffini Pietro, nato il 16-7-1929, punti 8,000, sede La Spezia;
2. Franchini Roberto, nato il 2-4-1947, punti 7,332, sede La Spezia;
3. Giannoni Pietro, nato il 24-1-1947, punti 7,210, sede La Maddalena;
4. Bonini Adriano, nato il 15-2-1938, punti 6,888, sede La Spezia;
5. Castagna Enzo, nato il 25-12-1946, punti 6,737, sede La Spezia;
6. Romanazzi Giuseppe, nato il 1°-2-1947, punti 6,586, sede Taranto;
7. Mastrocinque Ubaldo, nato il 25-4-1947, punti 6,448, sede Taranto;
8. Schiavone Renato, nato il 25-2-1947, punti 6,327, sede Taranto;
9. Orlando Giovanni, nato il 10-4-1947, punti 6,275, sede Taranto.

Fonditore e staffatore a mano - Posti n. 1

1. Panebianco Francesco, nato il 27-11-1946, punti 6,294, sede Augusta.

Idraulico o tubista - Posti n. 4

1. Puccetti Luciano, nato l'11-3-1947, punti 7,193, sede La Spezia;
2. Ivani Giovanni Battista, nato il 3-1-1947, punti 6,888, sede La Spezia;
3. Duce Antonio, nato il 15-1-1947, punti 6,497, sede La Spezia;
4. Gramegna Cesare, nato il 26-1-1946, punti 6,324, sede La Spezia.

Motorista - Posti n. 6

1. De Bartolomeo Roberto, nato il 2-1-1947, punti 7,044, sede Taranto;
2. Carone Giuseppe, nato il 23-3-1930, punti 7,016, sede Taranto;
3. Di Giorgio Raffaele, nato il 2-4-1945, punti 6,980, sede Taranto.
4. Bartoli Umberto Giovanni, nato il 24-6-1926, punti 6,960, sede La Maddalena;
5. Gianfranchi Franco, nato il 22-12-1946, punti 6,915, sede La Spezia;
6. Casabianca Luigi, nato il 4-7-1926, punti 6,880, sede La Spezia;
7. Paleari Felice, nato il 6-2-1947, punti 6,560, sede Taranto;
8. Mellone Fedele, nato il 26-1-1947, punti 6,363, sede Taranto;
9. De Biaso Francesco, nato il 15-4-1946, punti 6,300, sede Taranto;
10. Di Serio Francesco, nato l'8-7-1946, punti 6,250, Taranto;
11. Moscagiuro Vincenzo, nato il 30-4-1947, punti 6,242, sede Taranto.

Preparatore di laboratorio in genere - Posti n. 1

1. Camarretta Costantino, nato il 16-2-1947, punti 6,560, sede Taranto.

Radiomontatore - Posti n. 1

1. Godino Domenico, nato il 9-4-1947, punti 6,931, sede Taranto.
2. Carrieri Saulle, nato il 31-5-1945, punti 6,538, sede Taranto;
3. Malacari Gilberto, nato il 21-9-1925, punti 6,460, sede Taranto.

Saldatore elettrico ed autogenista - Posti n. 1

1. Leone Salvatore, nato il 24-12-1946, punti 7,344, sede Taranto.

Art. 2.

A termine dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345, i seguenti candidati, nei cui confronti è stata accertata, mediante visita medica fiscale, l'idoneità fisica ad esercitare il mestiere per il quale hanno chiesto di essere assunti, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti, sono nominati operai dello Stato di 3ª categoria in prova nell'Amministrazione militare marittima per il periodo di mesi sei, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con la qualifica di mestiere appresso indicata, con decorrenza 1° agosto 1965 e con il trattamento economico corrispondente al coefficiente 151, pari a L. 610.900. annue:

Aggiustatore meccanico - Posti n. 16

1. Schina Vito, nato il 7 aprile 1947;
2. Bernardi Piero, nato il 24 luglio 1931;
3. Ferracciolo Flavio, nato il 22 gennaio 1947;
4. Goffredo Vincenzo, nato l'8 agosto 1932;
5. Miccoli Giuseppe, nato il 20 aprile 1945;
6. Nicolai Giovanni, nato il 30 ottobre 1930;
7. Chionna Antonio, nato il 14 aprile 1947;
8. Tufarelli Nicola, nato il 26 dicembre 1946;
9. Fersini Cosimo, nato il 16 aprile 1947;
10. Panzani Gildo, nato il 10 marzo 1947;
11. Mincuzzi Antonio, nato il 9 gennaio 1933;
12. Blandino Sebastiano, nato il 3 gennaio 1947;
13. Nevoni Odorino, nato il 18 aprile 1947;
14. Lusso Luigi, nato il 24 febbraio 1947;
15. Colombaro Nicola, nato il 10 gennaio 1947;
16. Bitonto Fulvio, nato il 2 febbraio 1947.

Carpentiere in ferro - Posti n. 4

1. Moretti Bernardo, nato il 6 giugno 1925;
2. Marchi Almo, nato il 6 gennaio 1947;
3. Peragine Francesco, nato il 15 aprile 1947;
4. Blandino Domenico, nato il 3 gennaio 1947.

Carpentiere in legno - Posti n. 1

1. Penta Aldo, nato il 20 febbraio 1947.

Conduttore macchine utensili autom. e semiautom. - Posti n. 2

1. Rovelli Pietro, nato il 29 maggio 1931;
2. Cubeddu Bruno, nato il 16 ottobre 1930.

Elettricista bobinatore elettrico - Posti n. 4

1. De Bei Felice, nato il 15 febbraio 1947;
2. Montesi Walter, nato il 22 dicembre 1946;
3. Lo Cascio Diego, nato il 1° febbraio 1947;
4. Perrone Vittorio, nato il 22 febbraio 1947.

Elettricista circuitista elettrico - Posti n. 9

1. Ruffini Pietro, nato il 16 luglio 1929;
2. Franchini Roberto, nato il 2 aprile 1947;
3. Giannoni Pietro, nato il 24 gennaio 1947;
4. Bonini Adriano, nato il 15 febbraio 1938;
5. Castagna Enzo, nato il 25 dicembre 1946;
6. Romanazzi Giuseppe, nato il 1° febbraio 1947;
7. Mastrocinque Ubaldo, nato il 25 aprile 1947;
8. Schiavone Renato, nato il 25 febbraio 1947;
9. Orlando Giovanni, nato il 10 aprile 1947.

Fonditore e staffatore a mano - Posti n. 1

1. Panebianco Francesco, nato il 27 novembre 1946.

Idraulico o tubista - Posti n. 4

1. Puccetti Luciano, nato l'11 marzo 1947;
2. Ivani Giovanni Battista, nato il 3 gennaio 1947;
3. Duce Antonio, nato il 15 gennaio 1947;
4. Gramegna Cesare, nato il 26 gennaio 1946.

Motorista - Posti n. 6

1. De Bartolomeo Roberto, nato il 2 gennaio 1947;
2. Carone Giuseppe, nato il 23 marzo 1930;
3. Di Giorgio Raffaele, nato il 2 aprile 1945;
4. Bartoli Umberto Giovanni, nato il 24 giugno 1926;
5. Gianfranchi Franco, nato il 22 dicembre 1946;
6. Casabianca Luigi, nato il 4 luglio 1926.

Preparatore di laboratorio in genere - Posti n. 1

1. Camarretta Costantino, nato il 16 febbraio 1947.

Radiomontatore - Posti n. 1

1. Godino Domenico, nato il 9 aprile 1947.

Saldatore elettrico ed autogenista - Posti n. 1

1. Leone Salvatore, nato il 24 dicembre 1946.

Art. 3.

Gli operai di cui al precedente art. 2 prendono posto, nell'ordine, in soprannumero alla tabella organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, dopo l'operaio in soprannumero Gentile Raffaele, nato il 30 gennaio 1945:

1.	Schina Vito	punti 8,310
2.	Ruffini Pietro	» 8,000
3.	Rovelli Pietro	» 7,868
4.	Bernardi Piero	» 7,736
5.	Moretti Benardo	» 7,640
6.	Cubeddu Bruno	» 7,348
7.	Leone Salvatore	» 7,344
8.	Franchini Roberto	» 7,332
9.	Ferracciolo Flavio	» 7,260
10.	Goffredo Vincenzo	» 7,224
11.	Giannoni Pietro	» 7,210
12.	Puccetti Luciano	» 7,193
13.	De Bei Felice	» 7,103
14.	Miccoli Giuseppe	» 7,100
15.	Nicolai Giovanni	» 7,092
16.	De Bartolomeo Roberto	» 7,044
17.	Carone Giuseppe	» 7,016
18.	Di Giorgio Raffaele	» 6,980
19.	Bartoli Umberto Giovanni	» 6,960
20.	Godino Domenico	» 6,931
21.	Gianfranchi Franco	» 6,915
22.	Bonini Adriano	» 6,888
23.	Ivani Giovanni Battista	» 6,888
24.	Casabianca Luigi	» 6,880
25.	Montesi Walter	» 6,878
26.	Chionna Antonio	» 6,863
27.	Tufarelli Nicola	» 6,848
28.	Fersini Cosimo	» 6,840
29.	Panzani Gildo	» 6,820
30.	Mincuzzi Antonio	» 6,784
31.	Marchi Almo	» 6,743
32.	Castagna Enzo	» 6,737
33.	Peragine Francesco	» 6,680
34.	Blandino Domenico	» 6,675
35.	Blandino Sebastiano	» 6,639
36.	Lo Cascio Diego	» 6,620
37.	Romanazzi Giuseppe	» 6,586
38.	Penta Aldo	» 6,580
39.	Camarretta Costantino	» 6,560
40.	Nevoni Odorino	» 6,529
41.	Lusso Luigi	» 6,515
42.	Duce Antonio	» 6,497
43.	Colombaro Nicola	» 6,469
44.	Mastrocinque Ubaldo	» 6,448
45.	Bitonto Fulvio	» 6,393
46.	Perrone Vittorio	» 6,378
47.	Schiavone Renato	» 6,327
48.	Gramegna Cesare	» 6,324
49.	Panebianco Francesco	» 6,294
50.	Orlando Giovanni	» 6,275

Fino al riassorbimento degli anzidetti soprannumeri e di quelli indicati nei decreti ministeriali n. 25023 del 21 ottobre 1964 e n. 1217 del 5 gennaio 1965, nella tabella organica degli operai di ruolo della Marina militare, approvata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, saranno tenuti scoperti tutti i posti che si formeranno nella quarta, seconda e prima categoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1965
Registro n. 44 Difesa-Marina, foglio n. 66

(5937)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di centoquaranta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di centoquaranta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisico-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano e di ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare, ed abbiano una statura non inferiore a 160 cm. ed una acuità visiva non inferiore a 9/10 in un occhio ed a 7/10 nell'altro senza correzione;

d) non abbiano ancora adempiuto gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

f) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 1° Reparto - 5ª Divisione concorsi - Roma, la domanda in carta legale da L. 400 (anche in caso di povertà del concorrente) non oltre il 31 ottobre 1965.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (v. allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il Distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio, nonchè adempiere, dopo il loro congedamento agli obblighi di allenamento stabiliti dall'articolo 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno altresì specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 1° Reparto - 5ª Divisione concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *f*) dell'articolo 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle materie di esame.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico: ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 7, oppure titoli di studio superiori a quello richiesto.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati.

Non potranno essere prese in considerazioni le dichiarazioni dei candidati inerenti detti titoli ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente Aero Club, con specifica delle ore di volo effettuate.

3) per gli iscritti alle leve di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina;

4) per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente bando, atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Per i giovani emancipati alla data stessa l'atto di assenso dovrà essere rilasciato dal curatore.

Il predetto atto deve essere redatto dal sindaco su modello conforme all'allegato 2) su carta da bollo da L. 400.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro potrà escludere quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso le Scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con «lettera foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento della idoneità fisico-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare che verranno stabiliti dal Ministero e che saranno indicati ai singoli candidati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni. Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli accertamenti, per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1) ottimo; 2) buono; 3) sufficiente.

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta di identità o di altro legale documento di riconoscimento pena la esclusione dal concorso.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti psicofisiologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la prima categoria (ottimo), 55 punti per la seconda categoria (buono). Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria (sufficiente).

2) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicati per dieci;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 75 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto «C» di pilota di aliante veleggiatore;

b) 1 punto per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 3 punti;

c) da 1 a 10 punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente bando, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla Commissione.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del Casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari;

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare con apposte marche da bollo da L. 400 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numero 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del presente bando.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *f*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate.

L'autenticazione di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Art. 10.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed i viaggi relativi, saranno a carico dell'Amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle Scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le Scuole stesse con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Essi saranno promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano essi saranno promossi al grado di sergente.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della Scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 12.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

I predetti possono, però, partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 13.

Al compimento della ferma di cinque anni gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 14.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito la indennità mensile di aeronavigazione.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo navigante speciale dell'Arma aeronautica.

Art. 15.

Le domande di militari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, che non siano stati dimessi da precedenti corsi e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai Comandi di reparto presso i quali essi si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportae dagli stessi.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai militari ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1965
Registro 23 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 133. — LAZZARINI

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare 1° Reparto - 5ª Divisione Concorsi. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . abitante a (1) . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al corso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto o la scuola di . . . . . nell'anno . . . .;

di trovarsi nella seguente posizione militare (4) . . . .

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'articolo 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
ecc.

. . . . . il . . . .

Firma . . . .
(Per esteso, cognome e nome legibile)

Visto per l'autenticità della firma (5)
. . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la durata del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di anni 5 con decorrenza dalla data di invio alla Scuola

di pilotaggio. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il Comando di reparto presso il quale prestano servizio.

(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO N. 2

COMUNE DI . . . .

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco).

L'anno . . . . e questo dì . del mese di . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) del minorenne (2) . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare quale allievo ufficiale pilota di complemento.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . . . lì . . . .

Il dichiarante

. . . . .

Il sindaco

. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore tutore o curatore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N.B. — Se l'atto di assenso è rilasciato dalla madre perchè vedova, o per aver il marito interdetto civilmente, o privato dei diritti civili, il sindaco dovrà accennare a tali circostanze e, nel primo caso, precisare la data della morte del marito.

(5596)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rinvio delle prove scritte del concorso a centocinquanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a centocinquanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, già fissate per i giorni 5, 6 e 7 luglio 1965, vengono rinviate ad epoca da destinarsi.

Il presente avviso annulla il precedente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 16 giugno 1965.

(6053)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 29 del Bollettino Ufficiale parte II del Ministero della pubblica istruzione, in data 22 luglio 1965, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso per esami ad otto posti di Consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo delle Accademie di belle arti - Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 12 giugno 1964.

(5775)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centoventi posti di ingegnere in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva) indetto con decreto ministeriale 7 gennaio 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del mese di aprile 1965, n. 4, del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 16 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1965 al registro n. 3, foglio n. 147, con cui si approva la graduatoria generale di merito dei candidati del concorso pubblico per esame a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile (carriera direttiva) indetto con decreto ministeriale 7 gennaio 1964.

(5776)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relative alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Palermo, del pubblico concorso per esami e per titoli a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 13 del 15 luglio 1965 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 novembre 1964, n. 3323, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Palermo del pubblico concorso a milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

(5449)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.